



ISTITUTO COMPRENSIVO Alessandro MANZONI
Corso Marconi, 28 - 10125 Torino (TO)
Tel. 011/669 9446 - fax. 011/ 669 0069
TOIC81900C@istruzione.it - toic81900c@pec.istruzione.it
Sito: www.toicmanzoni.gov.it
Codice Fiscale 97602020014
Conto corrente postale 18604108
IBAN IT71Q0760101000000018604108



Prot.n: 1728/B11
Torino, li 21/03/2016

Atti

Oggetto: Accordo di Programma per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini e alunni con Bisogni Educativi Speciali - **Delibera del Consiglio di istituto del 21/03/2016**

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERA n. 34
Il giorno 21 del mese 03 dell'anno 2016 alle ore 17,00 si è riunito il consiglio di istituto dell'....

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta con il seguente Odg:
(OMISSIS)

n...) Accordo di Programma per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini e alunni con Bisogni Educativi Speciali - Adesione

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la delibera n. 28 del Collegio dei Docenti del 15/03/2016
SENTITO il parere della Giunta Esecutiva

RILEVATO che la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104 del 5.2.1992 all'art. 13, comma 1, lett. a), precisa che l'integrazione scolastica della persona handicappata si realizza anche attraverso la "programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati. A tale scopo gli Enti locali, gli organismi scolastici, le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli Accordi di Programma di cui all'art. 27 della Legge 8.6.1990 n. 142", e ancora, all'art. 40, comma 1, ribadisce che gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge stessa nel quadro della normativa regionale vengono attuati mediante accordi di programma;

ACCERTATO che il D.M. del 9.7.1992, considerata la necessità che gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni handicappati siano coordinati con quelli extrascolastici e della formazione professionale e ravvisata la necessità di dare piena attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 104 del 5.2.1992, fissa gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma previsti dalla Legge-quadro sopra citata;

DATO ATTO che la Legge Regionale n. 28 del 28.12.2007 all'art.15 prevede che "gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall' art. 17 della Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1";

PRESO ATTO che la Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità Montane, in data 20.3.2008, ha raggiunto

un'intesa riguardante le modalità e i criteri per l'accoglienza e la presa in carico dell'alunno con disabilità, individuando come strumenti di programmazione per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali gli accordi di programma, al fine di addivenire a un migliore utilizzo delle risorse;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale del Piemonte, con proprie deliberazioni, ha normato le modalità di certificazione degli studenti con disabilità (DGR 34 - 13176 del 1 febbraio 2010 e DGR 15 - 6181 del 29.7.2013), degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DGR 16 - 7072 del 4.2.2014), degli studenti con Esigenze Educative Speciali (DGR 20 - 7246 del 17.3.2014) e che la Giunta Regionale, con proprio atto, ha definito anche le modalità di individuazione e intervento degli studenti con Bisogni Speciali di Salute (DGR 50 - 7641 del 25.5.2014);

PRESO ATTO che il MIUR ha emanato una propria Direttiva in data 27.12.2012 e successiva Circolare Ministeriale applicativa n. 8 del 6.3.2013, con la quale introduce le modalità di individuazione e intervento per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, che comprendono non solo coloro che hanno una certificazione medica ma anche gli studenti in situazione di svantaggio socio-culturale, linguistico-culturale e di disagio comportamentale-relazionale, di breve e lungo periodo;

PRESA VISIONE del testo di Accordo di Programma elaborato dalla Commissione Inclusione della Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche - composta da funzionari della Città di Torino nelle sue articolazioni coinvolte, dai Primari di NPI delle due ASL cittadine, dai rappresentanti della Città Metropolitana, dell'UST, della DGR, delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie, delle Circoscrizioni - valido per tre anni dalla data di sottoscrizione, al termine dei quali l'Accordo rimane comunque in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo testo;

DATO ATTO che nel percorso di stesura del testo sono state più volte interpellate le Associazioni interessate e le Istituzioni Scolastiche, anche tramite incontri dedicati;

SOTTOLINEATO che il testo dell'Accordo di Programma individua, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, le modalità per assicurare il coordinamento delle azioni degli Enti coinvolti;

DELIBERA

di approvare all'unanimità/a ~~maggioranza~~ la sottoscrizione del rinnovo dell' "Accordo di Programma per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini e alunni con Bisogni Educativi Speciali".

(OMISSIS)

IL SEGRETARIO

Raimondo

IL PRESIDENTE

[Signature]

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Enzo Da Pozzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. ENZO DA POZZO)

